



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "B. CITRINITI"

Via F. Cilea, n. 39 – 88050 – Simeri Crichi (CZ)

Cod. Fisc.: 97035300793 – Cod. Mecc. CZIC83800C Tel. e Fax: 0961481432

PEC: czic83800c@pec.istruzione.it E-mail: czic83800c@istruzione.it – Sito: www.icsimericrichi.gov.it

Prot.n. 3790 /C27

Simeri Crichi, 14/09/2017

A tutti i
docenti
Ai genitori degli alunni
Al DSGA
Ai Collaboratori Scolastici
Al Sito web
Agli Atti

Oggetto: disposizione di servizio anno scolastico 2017/18.

In occasione dell'avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico è necessario riportare all'attenzione del personale in indirizzo, alcune indicazioni sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull'istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici.

Il D.L.gs. 106/2009 modifica il D.Lgs 81/2008 e aggiunge, all'art. 18, il comma 3 bis secondo cui il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 19 (obblighi del preposto), 20 (obblighi dei lavoratori), 22 (obblighi dei progettisti), 23 (obblighi dei fabbricanti e dei fornitori) e 25 (obblighi del medico competente), ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli, qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

In considerazione quindi dell'età degli alunni, della contrazione del numero dei Collaboratori scolastici e onde evitare di incorrere in spiacevoli conseguenze, le SS.VV. sono tenute ad attenersi alle disposizioni seguenti e a predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei referenti di plesso e dei collaboratori del Dirigente Scolastico.

Si rammenta ai docenti che fa parte degli obblighi di servizio, imposti agli insegnanti, quello di vigilare sugli alunni, vigilanza che ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile. L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “B. CITRINITI”

Via F. Cilea, n. 39 – 88050 – Simeri Crichi (CZ)

Cod. Fisc.: 97035300793 – Cod. Mecc. CZIC83800C Tel. e Fax: 0961481432

PEC: czic83800c@pec.istruzione.it E-mail: czic83800c@istruzione.it – Sito: www.icsimericrichi.gov.it

che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del C.C., ma in base alla gravità di eventuali infortuni, riconducibili ad inosservanza di tale obbligo, può avere anche rilevanza penale.

Si sottolinea inoltre che l'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto ad altri obblighi di servizio e che, nell'ipotesi di concorrenza di più obblighi, il docente deve scegliere di adempiere al dovere di vigilanza (Sentenza Corte dei Conti, Sez. I° 24/9/84 n. 172).

L'obbligo di vigilanza da parte dei docenti all'inizio delle lezioni è inoltre contrattualmente definito dall'art. 29 del CCNL/2006 -2009 il quale prevede che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti hanno l'obbligo di trovarsi in classe e, comunque nei locali della scuola, 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, per accogliere e accompagnare gli alunni nelle rispettive aule. Si raccomanda pertanto di assicurare la massima puntualità.

È fatto divieto di far uscire gli alunni dall'aula per punizione, non solo per evidenti motivi di ordine educativo, ma anche perché, se dovesse accadere loro un infortunio, i docenti sarebbero passibili di mancata sorveglianza di minori.

Si ricorda altresì il divieto assoluto, in orario scolastico, di impiegare gli alunni per incarichi del tutto anomali (richieste di fotocopie, ritiro di caffè o bibite dai distributori, incarico di portare o prendere il registro e/o libri dai cassetti personali situati nella sala docenti ecc.).

Al cambio dell'ora, la responsabilità della vigilanza degli alunni è sempre del docente presente in classe; pertanto, onde evitare contestazioni o problemi, si invitano tutti i docenti ad organizzarsi in modo che il cambio dell'ora sia rapido e sicuro. In questo caso, si raccomanda la massima puntualità onde evitare difficoltà organizzative e di sorveglianza, con evidenti problemi in ordine alla sicurezza.

Durante l'entrata, l'uscita degli alunni dall'aula e l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente, assegnato alla classe, in quella scansione temporale.

Si precisa che non è autorizzata, per nessun motivo, l'uscita degli alunni dall'aula durante il cambio d'ora prima del suono della campanella, di conseguenza l'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula durante il cambio dell'ora, in attesa del docente dell'ora successiva.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "B. CITRINITI"

Via F. Cilea, n. 39 – 88050 – Simeri Crichi (CZ)

Cod. Fisc.: 97035300793 – Cod. Mecc. CZIC83800C Tel. e Fax: 0961481432

PEC: czic83800c@pec.istruzione.it E-mail: czic83800c@istruzione.it – Sito: www.icsimericrichi.gov.it

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare già davanti all'aula interessata, al suono della campanella, per consentire un rapido cambio.

Durante le ore di lezione ogni docente vigila sugli alunni della propria classe ed interviene, tempestivamente, anche su altri alunni, ove siano messi in atto comportamenti non conformi alle finalità didattiche delle singole ore di lezione.

Il personale docente e non docente deve evitare che gli alunni sostino, senza autorizzazione, nei corridoi durante lo svolgimento delle attività didattiche.

Gli alunni possono accedere ai distributori solo durante l'intervallo.

- Scuola dell'infanzia.

Gli alunni verranno accolti dai collaboratori e dalle docenti e accompagnati nelle sezioni. All'uscita verranno ritirati dentro la scuola. I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compileranno apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età.

- Scuola primaria.

Le docenti aspetteranno gli alunni nell'atrio della scuola con i quali, successivamente, raggiungeranno l'aula. Al termine delle lezioni, accompagneranno gli alunni nell'atrio per affidarli ai genitori o a persone da loro delegate, che abbiano compiuto 18 anni d'età. Nei casi di uscite fuori orario o visite d'istruzione lo studente è affidato esclusivamente al genitore o a persona delegata maggiorenne.

E' fatto assoluto divieto di affidare gli alunni a persone non delegate.

I docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno, cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno verrà trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante. Un collaboratore scolastico coadiuverà il docente sospendendo l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata. Nel caso l'alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “B. CITRINITI”

Via F. Cilea, n. 39 – 88050 – Simeri Crichi (CZ)

Cod. Fisc.: 97035300793 – Cod. Mecc. CZIC83800C Tel. e Fax: 0961481432

PEC: czic83800c@pec.istruzione.it E-mail: czic83800c@istruzione.it – Sito: www.icsimericrichi.gov.it

I docenti, in caso si dovesse ripetere il mancato ritiro (2 volte ravvicinate), entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocheranno i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il dirigente scolastico. I collaboratori scolastici coadiuveranno i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

- Scuola secondaria di primo grado

I docenti dovranno trovarsi nelle aule 5 minuti prima del suono della campanella per accogliere gli alunni. Al termine delle lezioni, l'uscita dovrà avvenire in maniera ordinata, con il docente dell'ultima ora che accompagnerà gli alunni fino al portone d'uscita, soddisfacendo le necessità legate all'ordine e alla sicurezza.

Collaboratori scolastici.

Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi di servizio del personale [ATA](#) (si veda in particolare, l'art. 47 , comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 – Tab. A). Il CCNL del comparto scuola individua infatti per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come “controllo assiduo e diretto a scopo cautelare”, degli alunni, in particolare nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo. Durante la sorveglianza negli spazi loro affidati viene fatto assoluto divieto di allontanarsi dalla zona loro assegnata.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica, debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dall'aula, deve incaricare un collaboratore scolastico di sorvegliare gli alunni sino al suo ritorno.

Qualsiasi inosservanza di tali disposizioni verrà sanzionata nel rispetto delle norme vigenti relative al codice disciplinare e di comportamento (C.M. 88/2010 e ss. mm.).

Ingresso di estranei negli edifici scolastici

L'ingresso negli edifici scolastici, durante le ore di lezione, non è permesso agli estranei, inclusi i genitori degli alunni, privi di autorizzazione del dirigente scolastico o della responsabile del plesso.

I genitori o le persone delegate, sono autorizzati ad accedere:

- durante le ore di ricevimento dei docenti o su appuntamento con i medesimi o con il dirigente e collaboratori;



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "B. CITRINITI"

Via F. Cilea, n. 39 – 88050 – Simeri Crichi (CZ)

Cod. Fisc.: 97035300793 – Cod. Mecc. CZIC83800C Tel. e Fax: 0961481432

PEC: czic83800c@pec.istruzione.it E-mail: czic83800c@istruzione.it – Sito: www.icsimericrichi.gov.it

- in caso di necessità di ritiro anticipato dell'alunno;
- limitatamente alla sede centrale, durante le ore di apertura al pubblico della segreteria.

Tutte le altre persone (fornitori, tecnici, rappresentanti librari, visitatori a vario titolo) dovranno essere identificate e autorizzate esplicitamente. In caso di dubbio, i collaboratori scolastici sono tenuti a non consentire l'ingresso e a richiedere istruzioni al dirigente scolastico o ai responsabili di plesso.

Si rammenta che nessun estraneo può portare, lasciare, affiggere, distribuire, o prelevare alcunché se non dietro autorizzazione specifica del dirigente scolastico.

Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico

In ottemperanza alle vigenti norme in materia, le SS.LL. vigileranno sugli adempimenti sopracitati. Eventuali casi di evasione saranno segnalati tempestivamente per iscritto all'Ufficio scrivente.

I collaboratori del Dirigente scolastico, responsabili della vigilanza, segnaleranno immediatamente all'Ufficio del Dirigente ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli studenti stessi.

Certa di una fattiva e costruttiva collaborazione si rimane a disposizione per qualsiasi ed eventuale chiarimento.

Il Dirigente Scolastico
Filomena Rita Folino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93